



COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di COSENZA)
SETTORE TECNICO

(Largo Municipio n°1 – 87047 San Pietro in G. -CS - Tel. 0984/472527 - Fax 0984/472147) – C.F. 80004710788 – P.I. 01040920785)
[e-mail= sp11pp@libero.it](mailto:sp11pp@libero.it)

***REGOLAMENTO INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 15 luglio
2011.

Art. 1 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte comunali

1. La manutenzione, pulizia, riparazione e rifacimento delle condotte comunali (condotte principali e pozzetti) è competenza del Comune.
2. Qualora risultasse che tali condotte e pozzetti sono intasati o danneggiati da materiali immessi in violazione dei divieti stabiliti dai relativi regolamenti comunali o dalle norme di legge comunque vigenti, o per altre cause imputabili agli utenti, le spese di sopralluogo o di riparazione saranno a carico dei responsabili.

Art. 2 - Manutenzione e pulizia delle tubazioni private

1. Ai lavori di manutenzione, pulizia, riparazione e rifacimento delle tubazioni private, sia all'interno che all'esterno degli edifici, compreso il tratto ricadente sul suolo comunale e fino a pozzetto (o diramazione dalla condotta principale comunale) è sempre tenuto il proprietario dello stabile o i proprietari in solido fra loro, che li effettueranno a loro cura e spese.
2. In caso di interventi da effettuare sul suolo comunale, dovrà essere presentata istanza al fine di ottenere l'autorizzazione dal Comune per l'esecuzione dei lavori.
3. Trattandosi di riparazioni d'urgenza, la domanda potrà essere fatta anche verbalmente al competente organo comunale che impartirà le disposizioni del caso.
L'interessato farà seguire poi regolare domanda formale di autorizzazione

Art. 3- Interventi su superfici asfaltate da parte dei privati

1. I lavori dovranno essere eseguiti con la massima sollecitudine. La larghezza delle sezioni di scavo sarà limitata il più possibile avendo cura di evitare danni al corpo stradale ed agli impianti esistenti.
2. Le tubazioni dovranno seguire un tracciato possibilmente rettilineo, essere poste ad una profondità di m. 0,60 per gli allacciamenti delle utenze misurata sopra tubo, sono esclusi i tratti dove l'esistenza di altri sottoservizi, manufatti o particolari condizioni non ne rendessero fattibile la regolare posa. La posizione dovrà comunque rispettare le norme e le leggi vigenti che regolano le canalizzazioni degli altri servizi.
3. Per l'esecuzione dei lavori dovrà essere evitata la manomissione degli impianti pubblici esistenti quali caditoie, fognatura bianca, illuminazione pubblica, etc.; ed inoltre i lavori in argomento non dovranno essere di intralcio ad eventuali lavori avviati dall'Ente. Eventuali danni arrecati agli impianti comunali, ad opere d'arte stradali, ad aree pubbliche e relative adiacenze, dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte. Ogni danno dovrà comunque essere tempestivamente segnalato all'ufficio tecnico comunale.
4. Prima di effettuare lo scavo il manto stradale dovrà essere tagliato e fresato con mezzi idonei, evitando slabbramenti.
5. Il riempimento dello scavo dovrà essere fatto con materiale arido adatto alla costruzione di sottofondi stradali e costipato a strati successivi non superiori a cm. 30; il materiale non idoneo dovrà essere portato a rifiuto.
6. Le strade asfaltate dovranno essere ripristinate in due tempi:
 - **primo:** ultimato il riempimento dello scavo dovrà essere eseguita la pavimentazione in conglomerato bituminoso chiuso o con asfalto a freddo, o con conglomerato cementizio rck 200, steso e rullato dello spessore necessario. In caso di esecuzione di bynder a caldo lo spessore dovrà essere di cm. 6-8, e comunque non inferiore all'esistente; in caso di esecuzione di calcestruzzo cementizio lo spessore dovrà essere di cm. 10. Eventuali cali ed avvallamenti del materiale di riempimento o del bynder dovranno essere immediatamente ripresi con idonee ricariche, e ciò fino ad avvenuta realizzazione del ripristino finale. L'utente che ha eseguito lo scavo ha perciò l'obbligo di verificare periodicamente lo stato della pavimentazione stradale interessata dall'intervento
 - **secondo:** decorsi trenta giorni, o prima se ritenuto sufficiente o necessario e nel rispetto delle condizioni meteorologiche, verrà eseguita la fresatura della superficie da ripristinare per una profondità di cm. 3 nel caso in cui il precedente ripristino sia stato eseguito con conglomerato bituminoso a caldo; nel caso in cui il precedente ripristino

sia stato eseguito con asfalto a freddo lo scavo dovrà essere scarificato per uno spessore minimo di cm. 6-8 e comunque non inferiore all'esistente.

La larghezza della fresatura sarà estesa per una fascia di circa cm. 30 su ambedue i lati dello scavo in modo da sormontare l'asfalto non manomesso, e comunque in modo da coprire gli eventuali cedimenti o fessurazioni causati dai lavori. L'intervento sarà completato, previa preliminare spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa, con la stesa di conglomerato bituminoso chiuso del tipo simile all'esistente avente lo spessore necessario per dare un ripristino a raso con l'asfalto preesistente.

Nel caso in cui gli scavi siano vicini a cordionate di marciapiedi, a muri perimetrali di fabbricati o a qualsiasi altra opera d'arte stradale, il ripristino dovrà estendersi sino ad aderire ai predetti manufatti. In ogni caso, in corrispondenza di scavi su marciapiedi il ripristino dell'asfalto dovrà comprendere tutta la larghezza del marciapiede.

Art. 4- Interventi su strade con pavimentazioni in materiali lapidei, da parte di privati

1. Gli interventi su strade con pavimentazioni in materiale lapideo dovranno essere eseguiti come segue:

- a) disfacimento delle pavimentazioni lapidee eseguito possibilmente a mano e comunque usando tutte le precauzioni per non danneggiare la pavimentazione, per una larghezza superiore di cm. 30 per parte rispetto alla larghezza di scavo stabilita; gli elementi rimossi e che potranno essere recuperati dovranno essere accatastati in luoghi tali da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con opportuna segnaletica; oppure, per garantire la sicurezza viabile o per pubblica incolumità, dovranno essere allontanati e riportati in sito al momento del ripristino;
- b) demolizione con martello demolitore della eventuale fondazione in calcestruzzo cementizio e trasporto a rifiuto del materiale demolito;
- c) scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
- d) riempimento dello scavo, per l'intera larghezza,
- e) copertura provvisoria dello scavo con conglomerato bituminoso chiuso o con asfalto a freddo, steso e rullato dello spessore necessario. In caso di esecuzione di bynder a caldo il spessore dovrà essere almeno di cm. 5
- f) dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo di tempo, non inferiore a un mese, verrà eseguita, la sistemazione definitiva dello scavo nel modo seguente:
 - asportazione del materiale di riempimento per lo spessore necessario per la posa della pavimentazione lapidea e per la larghezza, oltre all'area di scavo, giudicata necessaria;
 - posa della pavimentazione lapidea utilizzando, per quanto possibile, il materiale di recupero o di nuova fornitura (specie nel caso di rottura o danneggiamento di lastre o masselli in materiale lapideo);
 - la posa in opera della pavimentazione dovrà rispettare la lavorazione preesistente (in particolare nei cubetti in porfido) così come le stesse modalità di stuccatura delle fughe;
 - il materiale di posa (sabbia o sottovaglio), dovrà essere eseguito come il preesistente;

Art. 5- Norme di carattere generale

1. A lavori ultimati le strade e le loro pertinenze dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte.
2. Il periodo per il quale l'utente che ha eseguiti i lavori, rimarrà responsabile della perfetta esecuzione del corpo stradale manomesso è di un anno dall'esecuzione del ripristino previsto nel secondo tempo. Tuttavia, resta inteso che se poi a tale termine si verificassero particolari cedimenti o danni alla pavimentazione, in conseguenza degli scavi, l'Ente dovrà provvedere alla riparazione, con eventuale rivalsa sull'utente che ha eseguito i lavori, il quale rimarrà responsabile dei lavori eseguiti a termini dell'art. 1669 del Codice Civile.
3. Tutti i danni che dovessero essere arrecati a terzi, persone e cose, saranno a completo carico di chi ha eseguito i lavori, che dovrà inoltre provvedere a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché arrecare il minimo disturbo.
4. Durante l'esecuzione dei lavori il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale potranno imporre ulteriori prescrizioni per la disciplina della viabilità.

Art. 6 - Esecuzione d'ufficio

1. Quando siano trascorsi i termini fissati dall'ordinanza per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Comune provvede d'ufficio all'esecuzione delle opere a totale spesa dei proprietari inadempienti. Detta spesa subirà una maggiorazione del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori. Qualora l'obbligato non dovesse, entro trenta giorni dalla notifica di risarcimento, versare il dovuto, l'Amministrazione comunale provvederà al recupero con la procedura coattiva prevista dalle norme vigenti per le entrate patrimoniali.

Art. 7 - Richieste di interventi da parte di privati

1. Il privato che manifesta infiltrazioni di acqua alla sua proprietà, proveniente dalle reti pubbliche comunali, senza che queste perdite siano palesi, e chiede la verifica e la riparazione dell'eventuale perdita, deve inoltrare relativa domanda all'Ufficio Tecnico. Se, dopo l'esecuzione degli scavi, si riscontra che esiste una perdita di liquidi dalle reti comunali, l'Ente provvederà alla riparazione o alla sostituzione della tubazione; se invece si riscontra che la perdita proviene da una tubazione privata, la spesa per lo scavo, riparazione e/o sostituzione tubazione, ripristino della sede stradale verrà addebitata al relativo proprietario. Se invece non si dovesse riscontrare alcuna perdita né dalle reti comunali, né da quelle private, la spesa per lo scavo, il ripristino saranno addebitate a colui che ha chiesto l'intervento.
2. Qualora l'obbligato non dovesse, entro trenta giorni dalla notifica di risarcimento, versare il dovuto, l'Amministrazione comunale provvederà al recupero con la procedura coattiva prevista dalle norme vigenti per le entrate patrimoniali.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.